



COMUNE DI VIAGRANDE
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 31.03.2021

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 3
Articolo 3 - Presupposto e Soggetto passivo dell'imposta	pag. 4
Articolo 4 - Misura dell'imposta	pag. 4
Articolo 5 - Esenzioni e Riduzioni	pag. 4
Articolo 6 - Obblighi di dichiarazione e comunicazione	pag. 5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	pag. 6
Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta	pag. 6
Articolo 9 – Sanzioni	pag. 6
Articolo 10 - Riscossione coattiva	pag. 7
Articolo 11 – Rimborsi	pag. 7
Articolo 12 - Funzionario responsabile dell'imposta	pag. 7
Articolo 13 - Tavolo tecnico	pag. 7
Articolo 14 – Contenzioso	pag. 8
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 8
Articolo 16 - Decorrenza dell'applicazione dell'imposta	pag. 8
Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 8

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Viagrande, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ed in particolare relativamente a:
 - sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli art. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco sostenibili ed ai progetti relativi al turismo accessibile;
 - interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazioni per i turisti;
 - finanziamento di azioni di marketing turistico e/o di interventi promozionali da realizzarsi direttamente e/o in collaborazione con la Regione ed altri Enti ;
 - incentivazione di progetti e di manifestazioni volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassi stagione;
 - interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici di particolare entità collegati ad eventi specifici programmati sul territorio;
 - finanziamento di interventi per il miglioramento del decoro urbano;
 - iniziative tese ad incentivare e migliorare i trasporti e incrementare i collegamenti nel territorio;
 - finanziamento di progetti volti ad incentivare la fruizione del territorio come set per produzioni fotografiche o cinematografiche anche nell'ambito di convenzioni stipulate con operatori locali;
 - finanziamento di progetti legati all'intrattenimento e allo spettacolo o ad attività culturali, aventi ricadute in termini turistici;
 - promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie del paese.
2. In sede di trattazione del bilancio di previsione la Giunta, nell'ambito della relazione previsionale e programmatica, relaziona al Consiglio sulla destinazione dell'imposta di soggiorno.

3. In sede di approvazione del rendiconto di gestione di ogni esercizio finanziario la Giunta relaziona sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 3

Presupposto e Soggetto passivo dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste all'art. 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27 e ss.mm.ii. (alberghi, hotels, villaggi-albergo, residence turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini) nonché appartamenti ammobiliati per uso turistico, b&b, agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio di Viagrande.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Viagrande, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente comma.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta di soggiorno è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011; è applicata secondo criteri di gradualità e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i bed and breakfast, i residence ed i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".

2. Le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto indicato nel comma 1, variano da un minimo di euro 0,50 a un massimo di euro 2,50; si intendono prorogate di anno in anno in assenza di deliberazione di variazione.

3. L'imposta, applicata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Viagrande, non si applica dall'ottavo giorno per soggiorni superiori a 7 pernottamenti consecutivi.

Articolo 5

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i maggiori di anni 75;
- coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive;
- gli invalidi con permanente inabilità lavorativa al 100% e tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92;
- i soggetti in attesa di ricovero presso strutture sanitarie del territorio, con riferimento al pernottamento precedente all'accettazione, i genitori che assistono il figlio ricoverato presso strutture sanitarie del territorio ovvero un accompagnatore che assiste il degente ricoverato presso strutture sanitarie del

territorio; per poter beneficiare dell'esenzione, il paziente, i genitori o l'accompagnatore del degente dovranno - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii - dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;

- i soggetti che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive prima dell'entrata in vigore del contributo previsto dal presente Regolamento;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti;
- gli appartenenti alle forze di Polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per motivi di servizio;
- i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione dell'Ente, Provinciale e Regionale o emergenze ambientali o sanitarie.

2. L'imposta di soggiorno è ridotta del 20% nei seguenti casi:

- partecipanti a gite scolastiche;
- gli atleti tesserati e i maestri federali di società sportive che partecipano a tornei ufficiali svolti nel comune di Viagrande, previa attestazione alle strutture ricettive da parte delle Federazioni sportive di appartenenza indicante la competizione per la quale la presenza è richiesta.

Articolo 6

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. I soggetti gestori delle strutture ricettive sono responsabili degli obblighi strumentali che si rendono necessari al versamento dell'imposta da parte dei soggetti interessati e, segnatamente, degli obblighi di seguito indicati.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Viagrande sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi, anche in straniere lingue veicolari, dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Le informazioni dovranno essere presenti anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

3. Essi hanno l'obbligo di dichiarare e comunicare all'Ente, entro il sedicesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare (gen.-mar, apr.-giu, lug.-sett., ott.-dic.), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza dettagliato per mese, le riduzioni e le esenzioni eventualmente applicate ai sensi del precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente va rilasciata anche se in un trimestre non si fossero registrate presenze ovvero tutti gli ospiti godessero di esenzioni.

5. La dichiarazione dovrà essere resa utilizzando apposito modulo predisposto dal Comune e trasmessa entro i termini di cui al comma 3, secondo modalità telematiche indicate nello stesso.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, obbligati al versamento del tributo, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta) effettua, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, il versamento dell'imposta mediante bonifico bancario o con altre modalità di pagamento elettronico di cui sarà data debita comunicazione e pubblicità.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 0,49.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473 e ss.mm.ii. nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 oltre gli interessi maturati al tasso legale annuale. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articoli 9, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura

ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 è disciplinato dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Viagrande a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Articolo 12

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta è nominato con delibera di Giunta Municipale.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13

Tavolo tecnico

1. E' istituito un tavolo tecnico permanente denominato "*Gruppo di lavoro per l'imposta di soggiorno*" con funzioni consultive e propositive e senza oneri per il Comune, presieduto dal Sindaco con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive, così composto:

- Sindaco o suo delegato;
- Assessore al Turismo;

- Il Funzionario responsabile dell'imposta o suo delegato;
 - Un rappresentante delle associazioni alberghiere;
 - Un rappresentante dei consumatori;
 - Un rappresentante delle altre categorie oggetto dell'applicazione del presente regolamento;
 - Un consigliere di maggioranza e uno di minoranza indicati dai rispettivi Capo gruppo.
2. Il *Gruppo di lavoro*, in fase di programmazione annuale, definisce ed identifica gli scopi da raggiungere con l'imposta di soggiorno, proponendo progetti ed iniziative, valutando il raggiungimento degli scopi degli stessi.
3. La Consulta viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene necessario o su richiesta di almeno il 50% dei componenti degli organismi di rappresentanza.

Articolo 14 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento.

Articolo 16 **Decorrenza dell'applicazione dell'imposta**

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dall' 1 luglio 2021.

Art. 17 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti dell'ordinamento tributario.